

N. R.G. 11240/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE CIVILE

Il Giudice di Verona, nella persona della dott.ssa Monica Attanasio, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa portante il n. 11240 R.G., anno 2019, riservata per la decisione all'udienza del giorno 22 settembre 2019

promossa con atto di citazione del

DA

BANCA – **CREDITO COOPERATIVO DI** **S.c.a.r.l.**

(C.F.:

rappresentata e difesa dall'avv.

a

- ATTRICE -

CONTRO

FABIO (C.F.

rappresentato e difeso dall'avv.

a

- CONVENUTO -

SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE LA **DEL** **(C.F.**

- CONVENUTA CONTUMACE -

E con l'intervento di

ROBERTA (C.F.

rappresentata e difesa dall'avv.

- INTERVENIENTE -



c) fabbricato in parte ad uso abitazione ed in parte ad uso deposito con due piccoli fabbricati accessori insistenti sulla porzione di terreno identificata con il m.n. 124 del foglio



Ordinarsi la trascrizione e/o annotazione dell'emananda sentenza presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verona –Ufficio Provinciale Territorio con esonero del Conservatore da ogni responsabilità.

Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori di legge.

Conclusioni per il convenuto:



Respingersi ogni domanda formulata dall'attrice Banca Credito Cooperativo di S.c.a.r.l. e dall'intervenuta Roberta, in quanto infondate in fatto e diritto.

Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre rimborso forfettario spese di studio 15%.

Conclusioni per l'interveniente:

Revocare ai sensi dell'art. 2901 c.c. e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia nei confronti anche della sig.ra Roberta degli atti di disposizione di cui alla scrittura privata autenticata del 17.12.2018, Rep. 361404, - racc. 31412, Notaio Maria Maddalena Buoninconti, trascritta il 31.12.2018 presso l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Verona reg. generale 54308 – reg. particolare 36752 mediante il quale il sig. Fabio ha conferito alla Società Agricola Semplice la del S.S. i seguenti beni:

11a) - terreno agricolo della superficie catastale complessiva di Ha. 39.98.05 (ettari trentanove, are novantotto e centiare cinque) riportato al Catasto Terreni del Comune di Nogara come segue:







SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione di data 20 dicembre 2019 la Banca _____ – Credito Cooperativo di S.c.a.r.l., ha esposto:

- di aver perfezionato il 21 maggio 2009 con Gruppo _____ S.p.A. un rapporto di conto corrente di corrispondenza, sul quale era poggiato un affidamento mediante sconto/anticipi fatture ed effetti sbf, ampliato il 21 dicembre 2018 da € 500.000,00 ad € 800.000,00, nonché un'apertura di credito sino a revoca per la somma di € 250.000,00;

- che il sig. _____ Fabio, socio di maggioranza e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gruppo _____ fideiussore fin dall'origine, con lettera del 21 dicembre 2018 ha adeguato la garanzia rilasciata sino alla concorrente somma di € 1.600.000,00;

- che in data 4 dicembre 2019 le era stato notificato il ricorso per concordato preventivo con riserva di Gruppo _____ con contestuale richiesta di sospensione dei rapporti pendenti ex art. 169 *bis* l. fall.: a quella data l'esposizione debitoria della società garantita ammontava a complessivi € 1.478.935,90, successivamente ridottisi ad € 1.221.299,33;

- a seguito di tale notifica, e della conseguente intensificazione dell'attività di monitoraggio delle garanzie rilasciate, la Banca aveva appreso che negli stessi giorni in cui il sig.

Fabio aveva chiesto ed ottenuto l'ampliamento delle linee di credito ed adeguato la propria obbligazione fideiussoria, con scrittura privata autenticata del 17 dicembre 2018, opportunamente trascritta solo il 31 dicembre 2018, egli aveva diminuito la garanzia patrimoniale sulla quale Banca _____ aveva appena fatto affidamento, conferendo la gran parte del proprio patrimonio immobiliare nella Società Agricola Semplice La _____ del _____ s.s., di cui il sig. _____ era socio di maggioranza nonché amministratore.

Ciò premesso in punto di fatto, ed affermata in diritto la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c., ha convenuto in giudizio _____ Fabio e la Società Agricola Semplice La _____ del _____ s.s., chiedendo venisse dichiarata l'inefficacia del predetto atto di conferimento.

Mentre la Società La _____ del _____ malgrado la ritualità della notifica dell'atto di citazione, non si è costituita in giudizio ed è stata pertanto dichiarata contumace, si è invece costituito il _____ il _____ quale ha concluso per la reiezione della domanda attorea facendo presente che:



- una parte, pari a circa 750.000 euro, del complessivo credito indicato nell'atto di citazione è regolarmente rimborsata dalla debitrice Gruppo mediante cessione alla Banca stessa del credito che essa ha nei confronti del GSE, derivante dalla produzione di energia elettrica nell'ambito della propria azienda;
- l'esposizione debitoria da considerare ai fini della presente causa ammonta pertanto alla minor somma di € 695.690,13, portata dal decreto ingiuntivo n. 396/2020, provvisoriamente esecutivo, ottenuto nei suoi confronti dalla Banca ma fatto oggetto di opposizione ex art. 645 c.p.c. a cagione della nullità della fideiussione, in quanto riprodotto lo schema predisposto dall'Abi;
- sia alla data dell'atto dispositivo, che a quella dell'ampliamento delle linee di credito a Gruppo il patrimonio del convenuto era ampiamente capiente, consistendo in immobili per un valore complessivo di € 2.724.000,00, all'epoca liberi da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, nonché nella partecipazione azionaria pari alla metà del capitale sociale di Gruppo S.p.A., a sua volta proprietaria di beni immobili del valore, all'epoca, di circa 6 milioni di euro;
- l'atto del 17 dicembre 2018 costituisce, insieme ad altri atti compiuti nello stesso periodo, mero atto esecutivo di un accordo intercorso nell'anno 2017 tra i fratelli Fabio e Luciano con il quale gli stessi avevano diviso le loro proprietà indivise su beni immobili e partecipazioni societarie, tant'è che anche il fratello aveva trasferito alla Società La del la sua quota del 50% dei medesimi beni conferiti dal convenuto.

Nella causa ha inoltre spiegato intervento volontario Roberta, moglie separata del che, premesso di vantare nei confronti del marito un credito di complessivi € 29.639,11, a titolo di rimborso delle spese universitarie per il figlio Pietro, di mantenimento proprio e dei figli, e di rimborso della quota parte di una sanzione solidale, ha chiesto la dichiarazione di inefficacia del medesimo atto già oggetto dell'azione revocatoria promossa dalla Banca

Anche tale domanda è stata contrastata dal convenuto, richiamando quanto già argomentato rispetto a quella dell'attrice ed eccependo, altresì: l'insussistenza del credito di € 4.316,76, per mancanza di prova del pagamento della sanzione e perché la sanzione era stata irrogata per fatto proprio della (il mancato trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato entro 18 mesi dell'acquisto); l'insorgenza degli altri crediti in momento successivo all'atto dispositivo.



Concessi alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita solo documentalmente, è stata trattenuta a sentenza all'udienza del giorno 22 settembre 2021 – trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 221, comma 4, del D.l. n. 34/2020, convertito con modificazioni con l. n. 77/2020 –.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In corso di causa il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca nei confronti dell'odierno convenuto è stato definito in primo grado, con rigetto dell'opposizione proposta dal la sentenza (n. 1352/21) è stata prodotta da ambo le parti in occasione del deposito della comparsa conclusionale, in quanto intervenuta successivamente alla scadenza dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ma mentre parte attrice ne ricava l'incontestabilità del credito portato dal decreto, il convenuto ne evidenzia l'eccentricità rispetto all'elaborazione giurisprudenziale in materia, affermando, pertanto, che la questione della validità o meno della fideiussione a suo tempo rilasciata dal rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, debba essere esaminata nel presente procedimento.

Senonché, la pronuncia della sentenza in parola non muta i termini della questione afferente la legittimazione della Banca ad agire in revocatoria.

Ed invero, il credito litigioso è anch'esso idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non potrà essere portata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (cfr., da ultimo, Cass., 7 maggio 2014, n. 9855; Cass. 10 febbraio 2016, n. 2673, e Cass., 5 febbraio 2019, n. 3369). Al riguardo si è in particolare precisato che ai predetti fini è necessario e sufficiente che non si tratti di credito manifestamente pretestuoso; che non vi è un onere di preventiva introduzione del giudizio di accertamento del credito; che la ragione di credito costituisce "titolo di legittimazione" dell'azione revocatoria, per cui il giudice della revocatoria non deve compiere un accertamento sia pure incidentale del credito, bensì un accertamento in via principale in ordine alla non manifesta pretestuosità della ragione di credito quale titolo di legittimazione all'azione (cfr. Cass., 19 febbraio 2020, n. 4212, e la giurisprudenza ivi citata, tra cui Cass., S.U., 18 maggio 2004, n. 9440).

Nella specie, o la predetta sentenza non è stata impugnata ed è passata in giudicato, ovvero è (ormai) pendente il giudizio di appello: nel primo caso, il credito vantato dalla Banca a tale titolo è divenuto in effetti incontestabile; nel secondo, la sussistenza ed insieme la dimostrazione della legittimazione ad



agire è data proprio dalla pendenza del giudizio di accertamento del credito (così Cass., S.U., n. 9440/2004), e quella è la sede in cui dovranno essere vagliate le censure svolte dalla parte, anche alla luce della recentissima sentenza n. 41994/21 delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione.

Ai fini della legittimazione dell'attrice ad agire in via revocatoria il credito in parola, ammontante in base al precetto notificato a complessivi € 705.784,49, è, dunque, già di per sé sufficiente. Inoltre, contrariamente a quanto opinato dal convenuto, i crediti derivanti dai contratti di mutuo chirografario stipulati tra Banca ed il Gruppo ugualmente garantiti dal sono stati anch'essi tempestivamente allegati dall'attrice: la complessiva esposizione debitoria della società, garantita dal è infatti indicata in citazione nell'importo di € 1.221.299,33, di gran lunga superiore a quello portato dal precetto, e ciò è appunto dovuto al fatto che, come emerge dal prospetto allegato come doc. n. 16, richiamato nell'atto, in tale importo è ricompresa la somma di quasi 650 mila euro derivante dai due contratti di mutuo.

Quanto alla le eccezioni svolte dal convenuto attengono, non alla legittimazione ad agire in revocatoria, atteso che la contestazione dell'esistenza del relativo titolo è limitata all'importo di € 4.316,76, bensì alla sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti ai fini della revocatoria, di cui si dirà a tempo debito.

Ciò posto, va ricordato che, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'*eventus damni* ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando esso determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito; quanto alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, è altrettanto pacifico che mentre il creditore è gravato dell'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, è onere del debitore, il quale voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (cfr., da ultimo, Cass., 18 giugno 2019, n. 16221; Cass., 19 luglio 2018, n. 19207; Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902).

Orbene, sia l'attrice che l'intervenuta hanno assolto l'onere probatorio su di loro incumbente: è documentale e non contestato che, con atto del 17 dicembre 2018, a seguito della deliberazione di un aumento del capitale sociale della Società Agricola Semplice La del il socio Fabio liberò l'aumento sottoscritto conferendo in tale società la quota di sua proprietà degli immobili descritti nell'atto introduttivo.



Le stesse parti hanno poi dedotto che, per effetto di quanto previsto dall'art. 7 dello statuto di tale società, le quote detenute dal [redacted] non sono aggredibili dai creditori, e, sebbene entrambe non abbiano riportato il contenuto di tale articolo, né prodotto lo statuto (il doc. n. 15 all'uopo richiamato dall'attrice è la visura camerale della società), i richiami giurisprudenziali operati (tra cui in particolare Cass., 7 novembre 2002, n. 15605) presuppongono che lo statuto della Società La [redacted] del [redacted] non preveda la libera trasferibilità delle quote, e cioè la possibilità di cederle senza che sia necessario il consenso di tutti i soci; nulla al riguardo è stato poi replicato dal convenuto, il quale ha piuttosto incentrato le proprie difese sull'affermazione della capienza del proprio patrimonio residuo, sia al momento del compimento dell'atto dispositivo (17 dicembre 2018), sia alla data di ampliamento della fideiussione (28 dicembre 2018).

Del resto, anche laddove tali quote fossero assoggettabili a pignoramento, si dovrebbe ugualmente concludere nel senso di una modificazione della composizione qualitativa del patrimonio del [redacted] atteso che, col conferimento, il debitore ha sostituito ai beni immobili ceduti un bene immateriale, il quale presenta maggiore "volatilità", nonché aleatorietà, giacché il relativo valore dipende dall'andamento della società (cfr. Cass., 11 marzo 1995, n. 2817 e Cass., 22 novembre 1996, n. 10359). Per quel che invece riguarda il convenuto, la prova della capienza del suo patrimonio residuo è stata affidata alla produzione di una consulenza tecnica d'ufficio esperita nell'ambito del procedimento di separazione dalla moglie [redacted]

Contrariamente a quanto eccepito da Banca [redacted] tale consulenza è pienamente utilizzabile nel presente giudizio, perché se è vero che la formazione ne è avvenuta in un processo cui l'odierna attrice non ha partecipato, tuttavia, con la produzione, l'elaborato peritale è stato offerto al contraddittorio delle parti, con conseguente possibilità per la Banca – di cui essa si è in anche avvalsa – di interloquire al riguardo.

La consulenza in parola restituisce, però, una stima degli immobili di proprietà del [redacted] diversa da quella indicata nei suoi scritti difensivi: il valore dei beni immobili di cui il convenuto era proprietario a fine 2018 è stato determinato dal C.t.u. in complessivi € 1.258.263,00 (cfr. i prospetti del valore dei fabbricati alle pagg. da 171 a 173 e quello dei terreni agricoli a pag. 175), all'uopo tenendo conto dei vari atti dispositivi posti in essere dal medesimo convenuto a partire dalla seconda metà di quell'anno.

Quanto al valore degli immobili di proprietà di Gruppo [redacted] esso è evidentemente irrilevante ai fini che ne occupano, dovendosi semmai considerare quello delle partecipazioni sociali detenute dal [redacted]



Appare peraltro significativo che il valore indicato in comparsa di costituzione (6 milioni di euro) sia inferiore di circa 2,8 milioni a quello appostato per tale voce nei bilanci di Gruppo negli esercizi 2017 e 2018; altrettanto significativo è che, in sede di osservazioni, il dott. Zanetti, C.t.p. del _____ avesse proposto una serie di rettifiche al ribasso di varie poste dell'attivo, e tra esse in particolare di quella riguardante i terreni ed i fabbricati, sull'assunto che il valore di mercato di questi ultimi non superasse i 3 milioni.

È vero, poi, che il C.t.u. ha quantificato in circa 10 milioni di euro il valore della partecipazione del convenuto in Gruppo _____ S.p.A., assumendolo pari alla quota del valore nominale del patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 di Gruppo _____ e di _____ Agricoltura S.r.l. – società il cui capitale sociale era stato acquisito da Gruppo _____ nel 2013, con successiva fusione delle due società nel 2018 –, ma ciò il consulente ha fatto senza sottoporre le poste contabili ad alcuna previa attività di verifica ed eventuale rettifica – sollecitata, come detto, al ribasso, dallo stesso C.t.p. del _____. Si tratta, dunque, di valutazione che, adeguata per il contesto e le finalità per cui fu compiuta, non lo è, invece, nella presente sede, tanto più in quanto tarata sull'operatività aziendale al dicembre 2017, mentre una stima al dicembre 2018 non potrebbe non tener conto del fatto che, a quella data, la società si stava sempre più addentrando in una situazione di crisi che, originata dall'acquisto dell'intero capitale sociale di _____ Agricoltura, da lì a poco (nei primi mesi del 2019) si sarebbe aggravata, tanto da condurre la società, dapprima, a tentare la conclusione di una convenzione di moratoria con il ceto bancario, e poi a presentare, nel novembre 2019, una domanda di concordato con riserva (cfr. i docc. nn. 9 e 38 del fascicolo attoreo).

In ogni caso, una precisa individuazione dei valori del patrimonio del _____ alla data del 17 dicembre 2018 – peraltro da questi non sollecitata, non avendo il convenuto mai domandato che si facesse luogo a consulenza tecnica d'ufficio – non ha ragion d'essere, nella misura non è stata illustrata, né risulta possibile sulla base di quanto acquisito in corso di causa, un'esatta ricostruzione della sua complessiva esposizione debitoria a quella data.

Ed invero, dagli atti di causa sono emersi vari elementi che inducono a ritenere che tale esposizione fosse assai più consistente di quanto postulato dal medesimo _____ Segnatamente:

- dalla stessa relazione di consulenza prodotta dal convenuto risulta che, alla data del 20 settembre 2018, il _____ i) era debitore, in solido con la moglie _____ della somma di circa 294 mila euro per un mutuo contratto con Veneto Banca ai fini dell'acquisto di _____



un'abitazione in Verona; ii) aveva prestato una controgaranzia in favore di Banco BPM per un finanziamento dalla stessa concesso a Gruppo iii) aveva rilasciato nel gennaio e febbraio 2018 garanzie in favore della società Manita S.r.l. rispettivamente per € 150.015,00 e per € 145.000,00 (cfr. le pagg. 95, 96, 109 e 132 della relazione di consulenza);

- i documenti nn. 34 e 36 di parte attrice comprovano l'esistenza di un debito di € 1.377.962,00 nei confronti di Pioneer Hi-Bred Italia S.r.l., e di altro debito, in solido con il fratello Luciano e la madre Luigina, di circa 1 milione e 100 mila euro nei confronti di Banca Valsabbina;

- dall'ispezione ipotecaria prodotta come doc. n. 9 del convenuto emergono 3 iscrizioni di ipoteca giudiziale su immobili siti in Chioggia e 5 iscrizioni di ipoteca giudiziale su immobili siti in Bovolone, Legnago, Oppeano e Verona: si tratta, è vero, di iscrizioni risalenti ad epoca successiva all'atto dispositivo qui impugnato, e segnatamente alla fine del 2019 o agli inizi del 2020, ma, in quanto fondate su decreti ingiuntivi o ordinanza di condanna, esse non possono che riferirsi a crediti sorti prima della formazione del titolo.

Il quadro che emerge da questi dati è quello di un soggetto che, oltre ad avere debiti personali, presta garanzie per società di cui è socio e/o amministratore, anche per interposta persona, nei confronti sia del ceto bancario, sia di altri soggetti (quale Pioneer Hi-Bred Italia S.r.l.); il tutto in un contesto in cui (la sola) Gruppo aveva, alla data del 31 dicembre 2018, debiti verso le banche per oltre 22 milioni di euro e per quasi 23 milioni verso fornitori (cfr. doc. n. 12 del fascicolo del convenuto), ed in cui la crisi di tale società, generata dall'acquisto di Agricoltura, aveva portato ad un "*progressivo ritardo nel pagamento dei crediti di fornitura*" (così il ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall.), sì che alle garanzie che le banche sono solite richiedere al momento della concessione di finanziamenti si sono verosimilmente aggiunte (come accaduto nel caso di Pioneer Hi-Bred Italia) quelle pretese da fornitori. Il quadro descritto è dunque tale da richiedere, ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio incombente sul convenuto, una compiuta illustrazione e prova, non solo del valore del suo patrimonio residuo, ma anche dell'ammontare complessivo dei suoi debiti, mentre il ha esposto (e si è poi confrontato con) il solo debito maturato nei confronti di Banca e, più precisamente, solo con quello portato dal decreto ingiuntivo e dal successivo atto di precetto.



Per quel che riguarda i presupposti soggettivi, occorre premettere che, come esposto dal convenuto, con atto di data 19 maggio 2017 i fratelli Luciano e Fabio premesso di esser proprietari o comproprietari, anche tramite società, di vari beni immobili, e di essere intenzionati a dividere o cedere parte di detti beni, si impegnarono a compiere una serie variegata di atti (di permuta, trasferimenti di beni, cessione di partecipazione sociale, assunzione di impegni economici). Tra tali beni, alle pagg. 3 e segg. dell'atto sono indicati, sotto la voce "Appezzamento di terreno denominato Oson", alcuni immobili siti in Nogara; tuttavia, non solo tra detti beni e quelli oggetto della scrittura del 17 dicembre 2018 vi è una coincidenza soltanto parziale, ma in relazione ad essi era previsto il trasferimento della quota di proprietà di Luciano al fratello Fabio (v. l'art. 2, punto iii, lett. a), e non alla Società La del società menzionata solo al punto 5) dell'articolo 3, col quale si prevedeva una cessione di quote da Fabio e Luigina a Luciano

L'atto oggetto dell'odierna azione revocatoria non è dunque contemplato nel suddetto accordo, e non può quindi considerarsi, come affermato dal convenuto, quale atto esecutivo dello stesso, la qual cosa importa che, ai fini della verifica del requisito della *scientia damni*, si debba avere riguardo, non al momento della conclusione dell'accordo del maggio 2017 (il quale è un contratto preliminare di divisione, con conseguente applicabilità, per gli atti che ne costituiscono effettivo adempimento, del principio sancito dalla Corte di Cassazione, da ultimo con sentenza n. 12120 del 22 giugno 2020), ma a quello di compimento dell'atto del dicembre 2018.

L'indagine sull'elemento soggettivo è poi la stessa sia per il soggetto conferente che per quello conferitario: al momento di compimento dell'atto (e tuttora) Fabio era socio ed amministratore della Società Agricola Semplice La del L'indagine è infine la stessa anche per quel che riguarda la il credito vantato dal coniuge separato per l'assegno di mantenimento dovuto dall'altro coniuge, ai sensi dell'art. 156 c.c., sebbene dia luogo ad un'obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo e che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile ex art. 2901 c.c. dal momento della sua insorgenza in forza del provvedimento giudiziale che lo dispone, giacché l'azione revocatoria non presuppone l'esigibilità del credito, né la sussistenza di un inadempimento attuale (cfr. Cass., 7 marzo 2017, n. 5618); nella specie, l'obbligo e la misura del mantenimento vennero stabiliti con provvedimento presidenziale del 25 novembre 2016, successivamente confermato ed integrato (con l'aggiunta di un contributo alle spese straordinarie nella misura del 75%) con quello del 23 maggio 2019.



A tale riguardo occorre ricordare che, ai fini dell'azione revocatoria, è sufficiente la consapevolezza, del debitore alienante e del terzo acquirente, della diminuzione della garanzia generica per la riduzione della consistenza patrimoniale del primo, senza che sia necessaria la collusione tra gli stessi, ovvero la conoscenza dello specifico credito per cui è proposta l'azione (cfr., da ultimo, Cass., 15 ottobre 2021, n. 28423). Nella specie, la modificazione qualitativa del patrimonio del conseguente al conferimento della sua quota di proprietà degli immobili siti in Nogara nella Società La del era sicuramente conosciuta dal convenuto, sia quale conferente che come legale rappresentante della società conferitaria, ed anzi il fatto che la quota sugli stessi beni appartenente al fratello sia stata trasferita, non al convenuto, come era stato previsto nell'accordo del maggio 2017, ma alla Società La del colora l'atto di un'intenzionalità lesiva.

Le domande proposte dalla Banca e dalla devono pertanto trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, come da dispositivo, secondo valori medi per la fase di studio, introduttiva e di decisione, e minimi per quella di trattazione ed istruttoria (in quanto limitata al deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.).

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Verona, nella causa portante il n. 11240/2019 R.G. promossa da Banca - Credito Cooperativo di S.c.a.r.l. avverso Fabio e la Società Agricola Semplice La del s.s., con l'intervento di Roberta, definitivamente decidendo: Revoca ex art. 2901 c.c. e dichiara conseguentemente inefficace nei confronti di Banca - Credito Cooperativo di S.c.r.l. e di Roberta l'atto di conferimento di data 17 dicembre 2018, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verona – Ufficio Provinciale Territorio in data 31 dicembre 2018, Registro generale n° 54308 - Registro particolare n° 36752, con il quale il sig. Fabio ha conferito nella Società Agricola Semplice La del s.s. la quota indivisa di ½ di piena proprietà sui seguenti beni immobili:

a) terreno agricolo della superficie catastale complessiva di Ha. 39.98.05 (ettari trentanove, are novantotto e centiare cinque) riportato al Catasto Terreni del Comune di Nogara come segue:







Ordina l'annotazione della sentenza presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Verona – Ufficio Provinciale Territorio.

Condanna i convenuti Fabio e la Società Agricola Semplice La del s.s., in via tra loro solidale, alla rifusione delle spese in favore delle controparti, liquidate, quanto alla Banca in complessivi € 32.831,00, di cui € 31.118,00 compenso ed il residuo per spese, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa, e, quanto alla sig.ra in € 6.738,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali, Iva e Cpa.

Verona, 14 gennaio 2022

Il Giudice
dott. Monica Attanasio

